

UAS: Regolamento UAS (Regolamento delegato (UE) 2019/945), spiegato

Il regolamento UAS stabilisce requisiti di progettazione, etichette di classe (da C0 a C6), valutazione della conformità, marcatura CE e obblighi degli operatori economici per i droni immessi sul mercato dell'UE. È in vigore dal 1° luglio 2019; dal 1° gennaio 2024 un drone impiegato nella categoria aperta richiede di norma un'etichetta di identificazione di classe.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Regolamento delegato (UE) 2019/945	Tipo di atto	Regolamento
In vigore	1 luglio 2019	Si applica dal	1 luglio 2019
Modificato da	Regolamento delegato (UE) 2020/1058 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2022/851 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2024/1108 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2025/1130 della Commissione	Applicato da	Gli Stati membri organizzano la vigilanza del mercato sugli UAS immessi sul mercato dell’Unione e il controllo su quelli che vi entrano, e le loro autorità di vigilanza del mercato e di controllo alle frontiere devono cooperare con le autorità competenti designate a norma dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947; l’articolo 35, paragrafo 1, richiama ancora l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 26 del regolamento (CE) n. 765/2008 per la vigilanza sui prodotti immessi sul mercato, l’articolo 35, paragrafo 2, richiama l’articolo 15, paragrafo 5, e gli articoli 27, 28 e 29 per il controllo sui prodotti che vi entrano, l’articolo 35, paragrafo 3, richiama i sistemi di informazione degli articoli 22 e 23, e l’articolo 36, paragrafo 1, richiama l’articolo 21; tutti questi riferimenti si leggono come riferimenti al regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, data in cui il capo III del regolamento (CE) n. 765/2008, che comprendeva gli articoli da 15 a 29, è stato soppresso dall’articolo 39, paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020, mentre l’articolo 30 sui principi generali della marcatura CE, richiamato nell’articolo 15 e nell’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), si trova nel capo IV e rimane in vigore.
CELEX	32019R0945		

Date principali

1 luglio 2019 Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2019/945, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 152 dell'11 giugno 2019; da questa data decorrono i limiti di potenza sonora della parte 15 per le classi C1 e C2 art. 42, riferimento alla GU e allegato, parte 15

9 agosto 2020 Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2020/1058: sono aggiunte le classi C5 e C6 e i kit di accessori di classe C5, il capo II è esteso alle operazioni dichiarate nella categoria specifica e l'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2019/1020 diventa applicabile dal 16 luglio 2021 artt. 1 e 2

31 dicembre 2020 Si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947: hanno quindi effetto le categorie aperta, specifica e certificata, la registrazione degli operatori, art. 23, par. 1

le zone
geografiche UAS
e la
corrispondenza
tra classe e
sottocategoria

1 gennaio 2021 Entra in vigore il § 1, da § 3 a § 10 e § 13
decreto danese
n. 1735 del 24
novembre 2020
sulla vigilanza
del mercato nel
settore dei
droni, che rende
la
Trafikstyrelsen
autorità di
vigilanza per i
requisiti di
prodotto del
regolamento
delegato (UE)
2019/945 e le
attribuisce
poteri di
ispezione,
campionamento,
ordine e
pubblicazione

16 luglio 2021 Si applica il art. 4, art. 39, par. 1, art. 44 e allegato I, punto 70; art. 5, par. 3
regolamento
(UE)
2019/1020: il
capo III, articoli
da 15 a 29, del
regolamento
(CE) n.
765/2008
richiamato
dall'articolo 35 è
soppresso, il
regolamento
(UE) 2018/1139
è il punto 70
dell'allegato I
per quanto
riguarda gli
aeromobili
senza
equipaggio, e

l'articolo 5,
paragrafo 3, del
regolamento
UAS rende
applicabile
l'articolo 4,
paragrafi da 1 a
4, per cui ogni
UAS immesso
sul mercato
richiede un
operatore
economico
stabilito
nell'Unione

21 giugno 2022 Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2022/851, che corregge la versione in lingua portoghese dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), e della parte 8 dell'allegato con applicazione retroattiva dal 9 agosto 2020; le altre versioni linguistiche non sono interessate considerando da 1 a 3 e art. 2

31 dicembre 2023 Termine del periodo transitorio dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, durante il quale gli UAS non conformi alle parti da 1 a 5 dell'allegato del regolamento delegato (UE) art. 22

2019/945
potevano ancora
essere usati
nella categoria
aperta secondo
condizioni
basate sulla
massa di 500 g,
2 kg e 25 kg

1 gennaio 2024	L'etichetta di identificazione di classe diventa la porta d'accesso alla categoria aperta: un UAS immesso sul mercato da questa data deve appartenere a una delle classi o essere costruito privatamente per potervi essere impiegato, mentre gli UAS immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere impiegati nella sottocategoria A1 sotto i 250 g o A3 sotto i 25 kg; si applicano le dichiarazioni operative basate su scenari standard; entra in vigore il decreto danese n. 1649 del 12 dicembre 2023, che abroga il n. 2253 del 29 dicembre 2020	art. 4, par. 1, lettera a), art. 20, art. 22 e art. 23, par. 2; § 3 e § 34
-----------------------	---	--

12 giugno 2024	Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2024/1108, che ridefinisce il sistema aeromobile senza equipaggio intorno all'unità di controllo e monitoraggio, riscrive le condizioni di certificazione dell'articolo 40 e aggiunge l'avviso di batteria scarica alle classi C1, C2 e C3	art. 2, art. 3 e allegato II
----------------	---	------------------------------

1 maggio 2025	Si applica il regolamento delegato (UE) 2024/1108: hanno quindi effetto le condizioni della categoria certificata, la deroga per la ricerca e la sperimentazione e l'avviso di batteria scarica nelle parti 2, 3 e 4, insieme alle nuove norme di aeronavigabilità iniziale per gli UAS certificati	considerando 10 e art. 3
---------------	---	--------------------------

24 giugno 2025	Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/1130, che corregge la versione in lingua olandese della parte 17 sulla classe C6;	considerando 1 e art. 2
----------------	---	-------------------------

è la data limite
del testo
consolidato da
cui è redatta
questa guida

1 luglio 2025	Entra in vigore il decreto danese n. 527 del 20 maggio 2025, che modifica il decreto sui droni: i droni vincolati con sistema di propulsione seguono le norme sui droni a prescindere dalla massa al decollo, la registrazione dell'operatore ha validità di tre anni e il minimale assicurativo è abolito per i microdroni sotto i 250 g usati solo a titolo privato	§ 1, nr. 4, nr. 7 e nr. 8, e § 2
----------------------	---	----------------------------------

1 gennaio 2026	Cessano di essere valide le dichiarazioni rese in base a scenari standard nazionali accettate dagli Stati membri fino al 31 dicembre 2023: le operazioni nella categoria specifica mediante dichiarazione richiedono quindi uno scenario standard	art. 23, par. 4
-----------------------	---	-----------------

dell'appendice 1
e un UAS di
classe C5 o C6

20 gennaio 2027	La direttiva 2006/42/CE sulle macchine è abrogata e il regolamento (UE) 2023/1230 si applica integralmente: il riferimento dell'articolo 4, paragrafo 2, ai requisiti di salute e sicurezza delle macchine per gli UAS che non sono giocattoli si legge quindi alla luce del regolamento macchine e della sua tavola di concordanza dell'allegato XII; le macchine immesse sul mercato in conformità alla direttiva prima di tale data possono ancora essere messe a disposizione, e i certificati di esame CE del tipo rilasciati ai sensi dell'articolo 12 della direttiva restano validi fino alla scadenza	art. 51, par. 2, art. 52, parr. 1 e 2, e art. 54, come rettificati dalla rettifica 32023R1230R(
1 agosto 2030	La direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli è abrogata e il	art. 56, art. 57, parr. 1 e 3, e art. 59

regolamento
(UE) 2025/2509
si applica
integralmente: i
tre riferimenti
alla direttiva sui
giocattoli
contenuti nel
regolamento
UAS, all'articolo
4, paragrafo 2,
all'articolo 13,
paragrafo 2,
lettera c), e al
punto 10 della
parte 1
dell'allegato, si
leggono come
riferimenti al
regolamento
sulla sicurezza
dei giocattoli
secondo la sua
tavola di
concordanza
dell'allegato
VIII; i giocattoli
immessi sul
mercato in
conformità alla
direttiva prima
di tale data
possono ancora
essere messi a
disposizione, e i
certificati di
esame CE del
tipo rilasciati ai
sensi
dell'articolo 20
della direttiva
restano validi
fino al 1°
febbraio 2031

Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi apporta modifiche)

- Decidere per quale classe è progettato l'UAS e soddisfare ogni requisito della parte corrispondente: per la classe C0 una massa massima al decollo inferiore a 250 g compreso il carico utile, una velocità massima in volo orizzontale di 19 m/s, un'altezza limitata a 120 m sopra il punto di decollo, controllabilità sicura, lesioni ridotte al minimo e assenza di spigoli vivi, alimentazione esclusivamente elettrica e una portata in modalità follow-me non superiore a 50 m; per la classe C1 meno di 900 g oppure meno di 80 J trasmessi alla testa di una persona alla velocità terminale, oltre a resistenza meccanica, un metodo di recupero dopo la perdita del collegamento o di terminazione del volo, luci comprendenti almeno una luce verde lampeggiante per la visibilità notturna e un avviso di batteria scarica; per la classe C2 meno di 4 kg con una modalità a bassa velocità selezionabile non superiore a 3 m/s e un collegamento di comando e controllo protetto dall'accesso non autorizzato; per la classe C3 meno di 25 kg e una dimensione caratteristica inferiore a 3 m; per la classe C4 meno di 25 kg senza modalità di controllo automatico oltre alla stabilizzazione del volo e all'assistenza in caso di perdita del collegamento; per la classe C5 i requisiti della classe C3 senza il limite di altezza e l'obbligo di geo-consapevolezza, oltre a terminazione del volo, modalità a bassa velocità di 5 m/s e monitoraggio della qualità del collegamento; e per la classe C6 i requisiti della classe C3 oltre a un limite di velocità al suolo di 50 m/s, limiti programmabili del volume operativo, programmazione della traiettoria e terminazione del volo. art. 4, par. 1, e allegato, parti da 1 a 5, 16 e 17
- Integrare le funzioni di identificazione e di consapevolezza richieste dalla classe: un sistema di identificazione remota diretta che accetta e verifica l'integrità del numero di registrazione dell'operatore di UAS e trasmette in tempo reale, con un protocollo aperto e documentato ricevibile da normali dispositivi mobili, il numero di registrazione e il codice di verifica, il numero di serie univoco, la marca temporale, la posizione geografica e l'altezza, la rotta misurata in senso orario dal nord reale, la velocità al suolo, la posizione del pilota remoto o il punto di decollo e lo stato di emergenza, resistendo alle manomissioni; e, per le classi C1, C2 e C3, una funzione di geo-consapevolezza con un'interfaccia per caricare e aggiornare i dati delle zone geografiche UAS, un avviso quando è rilevata una violazione delle limitazioni dello spazio aereo e un avviso quando il posizionamento o la navigazione non sono in grado di supportare la funzione. allegato, parte 2, punti 12 e 13, parte 3, punti 14 e 15, e parte 4, punti 9 e 10
- Misurare e dichiarare il rumore dove la classe lo richiede: determinare il livello di potenza sonora ponderato A delle classi C1, C2, C3, C5 e C6 con il codice di prova del rumore della parte 13 basato sulla norma EN ISO 3744:2010, in volo stazionario alla massa massima al decollo su un piano riflettente con una schiera emisferica di microfoni, ripetendo la misurazione finché due valori non differiscono di oltre 1 dB; mantenere gli aeromobili a rotore (non ad ala fissa) delle classi C1 e C2 entro i limiti della parte 15, che dal 1° luglio 2023, quattro anni dopo l'entrata in vigore, sono di 81 dB per un aeromobile di classe C1 con massa massima al decollo pari o superiore a 250 g e inferiore a 900 g, e di $81 + 18,5 \lg(m/900)$ dB per un aeromobile di classe C2 con massa massima al decollo m pari o superiore a 900 g e inferiore a 4.000 g, dove $\lg$ è il logaritmo in base 10, per cui il limite va da 81 dB a 900 g a circa 93 dB a 4.000 g; e apporre l'indicazione della potenza sonora garantita della parte 14, cioè il numero in dB con il simbolo LWA e il pittogramma, sull'aeromobile e sul suo imballaggio. allegato, parte 2, punti 8 e 9, parte 3, punti 10 e 11, parte 4, punto 6, parte 13, parte 14 e parte 15
- Determinare il livello di potenza sonora ponderato A delle classi C1, C2, C3, C5 e C6 con il codice di prova del rumore della parte 13 (EN ISO 3744:2010) e mantenere gli aeromobili a rotore (non ad ala fissa) delle classi C1 e C2 entro i limiti della parte 15 (81 dB per la C1; $81 + 18,5 \lg(m/900)$ dB per la C2). allegato, parte 2, punti 8 e 9, parte 3, punti 10 e 11, parte 4, punto 6, parte 13 e parte 15

- Apporre l'indicazione della potenza sonora garantita della parte 14, cioè il numero in dB con il simbolo LWA e il pittogramma, sull'aeromobile e sul suo imballaggio. *allegato, parte 14*
- Redigere la documentazione tecnica della parte 10 prima di immettere il prodotto sul mercato e tenerla aggiornata: una descrizione completa del prodotto con fotografie o illustrazioni delle caratteristiche esterne, dei contrassegni e della disposizione interna, le versioni di tutto il software e firmware che incidono sulla conformità, le istruzioni del fabbricante e di installazione, i disegni e gli schemi di progettazione concettuale e di fabbricazione con le spiegazioni necessarie per comprenderli, l'elenco delle norme armonizzate applicate in tutto o in parte e le soluzioni adottate dove non lo sono state, una copia della dichiarazione di conformità UE, il certificato di esame UE del tipo se è stata usata la parte 8, i calcoli di progetto, i risultati degli esami e i rapporti di prova, le copie di quanto presentato all'organismo notificato, le prove a sostegno della soluzione progettuale e gli indirizzi dei luoghi di fabbricazione e di stoccaggio; redigerla in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'organismo notificato o in una lingua che tale organismo accetti. *art. 17 e allegato, parte 10*
- Eseguire la valutazione della conformità adatta al prodotto: il controllo interno della produzione della parte 7 soltanto per i prodotti valutati rispetto alle parti 1, 5, 6, 16 o 17, cioè le classi C0, C4, C5 e C6 e i moduli aggiuntivi di identificazione remota, e soltanto se sono state applicate le norme armonizzate per ogni requisito per il quale tali norme esistono; in caso contrario l'esame UE del tipo da parte di un organismo notificato seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione della parte 8, oppure la conformità basata sulla garanzia della qualità totale della parte 9, che non può essere usata per un giocattolo. Le classi C1, C2 e C3 comportano quindi sempre un organismo notificato, e la valutazione deve tenere conto di tutte le condizioni di funzionamento previste e prevedibili.
art. 13 e allegato, parti 7, 8 e 9
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello della parte 11, attestando che la conformità alle parti da 1 a 6, 16 e 17 è stata dimostrata e indicando la classe dell'UAS e, per gli aeromobili a rotore (non ad ala fissa), il livello di potenza sonora garantito; tenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro di immissione sul mercato o di messa a disposizione e rilasciare un'unica dichiarazione quando si applicano più atti dell'Unione; corredare ogni prodotto di una sua copia o di una dichiarazione semplificata ai sensi della parte 12 che indichi l'indirizzo internet esatto del testo completo. Redigendola, ci si assume la responsabilità della conformità del prodotto. *art. 6, par. 8, art. 14 e allegato, parti 11 e 12*
- Contrassegnare il prodotto prima di immetterlo sul mercato: la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla sua targhetta, oppure sull'imballaggio se le dimensioni non lo consentono, seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato se è stata applicata la parte 9; l'etichetta di identificazione di classe, alta almeno 5 mm, in modo visibile, leggibile e indelebile sull'aeromobile e sul suo imballaggio e su ogni accessorio di un kit di accessori di classe C5, senza contrassegni o segni fuorvianti; l'indicazione della potenza sonora ove applicabile; un tipo ai sensi della decisione n. 768/2008/CE su ogni UA, oltre a un numero di serie univoco conforme alla norma ANSI/CTA-2063-A-2019 per gli aeromobili delle classi C1, C2, C3, C5 e C6 e per i moduli aggiuntivi di identificazione remota e, per un kit di accessori di classe C5, un tipo e un numero di serie univoco che consentano di identificare il kit, che l'allegato non collega a tale norma; in ogni caso il numero di serie univoco è ripetuto nella dichiarazione di conformità UE o in quella semplificata; e il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo del sito web e un unico indirizzo postale di contatto, sul prodotto oppure, qualora ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato. *art. 6, par. 5 e 6, art. 15, art. 16 e allegato, parti da 2 a 4, 6, 16 e 17*

- Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla sua targhetta, oppure sull'imballaggio se le dimensioni non lo consentono, seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato se è stata applicata la parte 9. art. 15 e art. 16
- Apporre l'etichetta di identificazione di classe, alta almeno 5 mm, in modo visibile, leggibile e indelebile sull'aeromobile e sul suo imballaggio e su ogni accessorio di un kit di accessori di classe C5, senza contrassegni o segni fuorvianti. art. 16 e allegato, parti da 2 a 4, 16 e 17
- Contrassegnare ogni UA con un tipo e, per gli aeromobili delle classi C1, C2, C3, C5 e C6 e per i moduli aggiuntivi di identificazione remota, con un numero di serie univoco conforme alla norma ANSI/CTA-2063-A-2019, ripetuto nella dichiarazione di conformità UE o in quella semplificata.

art. 6, par. 5, e allegato, parti da 2 a 4, 6, 16 e 17

- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo del sito web e un unico indirizzo postale di contatto sul prodotto oppure, qualora ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità. art. 6, par. 6
- Corredare il prodotto delle istruzioni del fabbricante e della nota informativa richieste dalla parte pertinente, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, determinata dallo Stato membro interessato, che riguardino la classe, la massa dell'aeromobile e la massa massima al decollo, i carichi utili ammessi, le apparecchiature di controllo e il software, il comportamento in caso di perdita del collegamento di comando e controllo e come ripristinarlo, la procedura per caricare il numero di registrazione dell'operatore e le limitazioni dello spazio aereo, il riferimento al protocollo di trasmissione, il livello di potenza sonora, le istruzioni operative e le limitazioni, la manutenzione e la risoluzione dei problemi e una descrizione dei rischi adattata all'utilizzatore; includere la nota informativa pubblicata dall'EASA sulle limitazioni e sugli obblighi applicabili. Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall'immissione sul mercato, mantenere la conformità della produzione in serie tenendo conto delle modifiche di progettazione, delle caratteristiche, del software e delle norme, sottoporre a prove a campione i prodotti commercializzati quando i rischi lo giustificano, tenere un registro dei reclami, delle non conformità e dei richiami e informare i distributori, correggere, ritirare o richiamare i prodotti non conformi e informare le autorità di vigilanza del mercato se il prodotto presenta un rischio, identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni, notificare all'autorità di vigilanza del mercato della propria sede principale di attività l'immissione sul mercato di un UAS di classe C5 o C6 o di un modulo aggiuntivo di classe C5, e garantire che gli aggiornamenti software non incidano sulla conformità.

art. 4, par. 3, art. 6, parr. 3, 4, 7, 9, 10 e 11, art. 11 e allegato, parte 1, punti 8 e 9, parte 2, punti 18 e 19, parte 3, punti 19 e 20, pe

- Corredare il prodotto delle istruzioni del fabbricante richieste dalla parte pertinente e della nota informativa dell'EASA, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, come stabilisce lo Stato membro.

art. 6, par. 7, e allegato, parte 1, punti 8 e 9, parte 2, punti 18 e 19, parte 3, punti 19 e 20, parte 4, punti 15 e 16, parte 5, punti 4 e

- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato. art. 6, par. 3
- Mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche di progettazione, delle caratteristiche, del software e delle norme di riferimento, e garantire che gli aggiornamenti software non incidano sulla conformità. art. 6, par. 4
- Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti messi a disposizione, svolgere indagini, tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e informare i distributori.

art. 6, par. 4

- Correggere, ritirare o richiamare i prodotti non conformi e, se un prodotto presenta un rischio, informare immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione. art. 6, par. 9
- Essere in grado di identificare, per 10 anni, presso le autorità di vigilanza del mercato gli operatori economici che hanno fornito il prodotto e quelli ai quali lo si è fornito. art. 11
- All'immissione sul mercato di un UAS di classe C5 o C6 o di un kit di accessori di classe C5, notificarla all'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro della propria sede principale di attività.
art. 6, parr. 10 e 11

Rappresentante autorizzato

- Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato dell'Unione, di fornire a un'autorità di vigilanza del mercato o di controllo alle frontiere, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità, e di cooperare con tali autorità a qualsiasi azione volta a eliminare la non conformità dei prodotti oggetto del mandato o i rischi per la sicurezza che essi presentano. art. 7, par. 2
- Non assumere l'obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare il prodotto in conformità alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell'allegato né l'obbligo di redigere la documentazione tecnica; nessuno dei due può far parte del mandato. art. 7, par. 1
- Se il mandato lo prevede, presentare la domanda di esame UE del tipo o di valutazione del sistema di qualità a un unico organismo notificato di propria scelta, indicando il proprio nome e indirizzo accanto a quelli del fabbricante, e, se l'organismo notificato lo dispone, apporre il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE; essere in grado di identificare, per 10 anni, gli operatori economici che hanno fornito il prodotto e quelli ai quali lo si è fornito.

art. 11, art. 16, par. 5, e allegato, parte 8, modulo B, punto 3, e parte 9, punto 3, paragrafo 1

- Se il mandato lo prevede, presentare la domanda di esame UE del tipo o di valutazione del sistema di qualità a un unico organismo notificato di propria scelta, indicando il proprio nome e indirizzo accanto a quelli del fabbricante. allegato, parte 8, modulo B, punto 3, e parte 9, punto 3, paragrafo 1
- Se l'organismo notificato lo dispone, apporre il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE. art. 16, par. 5
- Essere in grado di identificare, per 10 anni, presso le autorità di vigilanza del mercato gli operatori economici che hanno fornito il prodotto e quelli ai quali lo si è fornito. art. 11
- Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione e non esiste un importatore, si può essere l'operatore economico stabilito nell'Unione che l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 richiede dal 16 luglio 2021 per ogni UAS immesso sul mercato: verificare che la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica esistano, tenere a disposizione la dichiarazione, fornire informazioni su richiesta motivata, informare le autorità quando si ritiene che il prodotto presenti un rischio e cooperare all'azione correttiva, indicando il proprio nome e i propri recapiti sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento. art. 4, parr. da 1 a 4; art. 5, par. 3
- Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione e non esiste un importatore, si può essere l'operatore economico stabilito nell'Unione che l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 richiede per ogni UAS immesso sul mercato. art. 4, parr. 1 e 2; art. 5, par. 3
- In qualità di tale operatore economico, verificare che la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica esistano e tenere a disposizione delle autorità la dichiarazione. art. 4, par. 3, lettera a)
- In qualità di tale operatore economico, fornire informazioni su richiesta motivata, informare le autorità quando si ritiene che il prodotto presenti un rischio e cooperare all'azione correttiva. art. 4, par. 3, lettere da b) a d)
- In qualità di tale operatore economico, far indicare il proprio nome e i propri recapiti sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento. art. 4, par. 4

Importatore

- Immettere sul mercato dell'Unione soltanto prodotti conformi e, prima di immettere un prodotto sul mercato, verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata dell'articolo 13, abbia redatto la documentazione tecnica della parte 10, abbia apposto la marcatura CE e, ove richiesti, l'etichetta di identificazione di classe dell'UA e l'indicazione della potenza sonora, abbia applicato il tipo e il numero di serie univoco nonché il nome, la denominazione commerciale o il marchio, l'indirizzo del sito web e l'indirizzo postale, e che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni del fabbricante, dalla nota informativa e dalla dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione semplificata. art. 8, parr. 1 e 2
- Non immettere un prodotto sul mercato quando si ritiene o si ha motivo di ritenere che non sia conforme alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell'allegato, finché non sia stato reso conforme, e quando il prodotto presenta un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e di terzi informarne il fabbricante e le autorità nazionali competenti. art. 8, par. 2, secondo comma
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, il sito web e l'indirizzo postale di contatto sul prodotto oppure, qualora ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato, e garantire che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni del fabbricante e dalla nota informativa in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, determinata dallo Stato membro interessato, chiare, comprensibili e leggibili.
art. 8, parr. 3 e 4
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, il sito web e l'indirizzo postale di contatto sul prodotto oppure, qualora ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità. art. 8, par. 3
- Garantire che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni del fabbricante e dalla nota informativa in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, come stabilisce lo Stato membro, chiare, comprensibili e leggibili. art. 8, par. 4
- Garantire che, finché il prodotto è sotto la propria responsabilità, le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità all'articolo 4 e, quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti messi a disposizione sul mercato, svolgere indagini, tenere ove necessario un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e informare i distributori. art. 8, parr. 5 e 6
- Garantire che, finché il prodotto è sotto la propria responsabilità, le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità all'articolo 4. art. 8, par. 5
- Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti messi a disposizione, svolgere indagini, tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e informare i distributori.
art. 8, par. 6
- Se un prodotto che si è immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi, e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, con i dettagli della non conformità e delle misure correttive; all'immissione sul mercato di un UAS di classe C5 o C6 o di un modulo aggiuntivo di classe C5, informare l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro della propria sede principale di attività. art. 8, parr. 7 e 10
- Se un prodotto che si è immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, fornendo i dettagli. art. 8, par. 7

- All'immissione sul mercato di un UAS di classe C5 o C6 o di un kit di accessori di classe C5, notificarla all'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro della propria sede principale di attività.
art. 8, par. 10
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta, fornire le informazioni e la documentazione sulla conformità su richiesta motivata in una lingua facilmente comprensibile per l'autorità, cooperare alle azioni volte a eliminare i rischi e identificare, per 10 anni, gli operatori economici che hanno fornito il prodotto e quelli ai quali lo si è fornito. Se si immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poter influire sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante dell'articolo 6. art. 8, parr. 8 e 9, art. 10 e art. 11
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. art. 8, par. 8
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità nazionale competente, in forma cartacea o elettronica e in una lingua facilmente comprensibile per l'autorità, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto e cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi che esso presenta. art. 8, par. 9
- Essere in grado di identificare, per 10 anni, presso le autorità di vigilanza del mercato gli operatori economici che hanno fornito il prodotto e quelli ai quali lo si è fornito. art. 11
- Se si immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poter influire sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante dell'articolo 6. art. 10

Distributore (grossista, rivenditore o venditore online di droni)

- Agire con la dovuta diligenza rispetto al capo II e, prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, verificare che rechi la marcatura CE e, ove applicabili, l'etichetta di identificazione di classe dell'UA e l'indicazione della potenza sonora, che sia accompagnato dalle istruzioni del fabbricante, dalla nota informativa e dalla dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione semplificata, e che il fabbricante e l'importatore abbiano applicato il tipo e il numero di serie nonché il proprio nome, la denominazione commerciale o il marchio, l'indirizzo del sito web e l'indirizzo postale. art. 9, parr. 1 e 2
- Garantire che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni del fabbricante e dalla nota informativa in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, determinata dallo Stato membro interessato, e che tali documenti e l'eventuale etichettatura siano chiari, comprensibili e leggibili. art. 9, par. 2, secondo comma
- Non mettere a disposizione un prodotto quando si ritiene o si ha motivo di ritenere che non sia conforme ai requisiti dell'articolo 4, finché non sia stato reso conforme, e quando presenta un rischio informarne il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato competenti; evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto compromettano la conformità finché il prodotto è sotto la propria responsabilità. art. 9, par. 2, terzo comma, e art. 9, par. 3
- Non mettere a disposizione un prodotto quando si ritiene o si ha motivo di ritenere che non sia conforme all'articolo 4, finché non sia stato reso conforme, e quando presenta un rischio informarne il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. art. 9, par. 2, terzo comma
- Garantire che, finché il prodotto è sotto la propria responsabilità, le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità all'articolo 4. art. 9, par. 3
- Se un prodotto che si è messo a disposizione non è conforme, garantire che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, con i dettagli della non conformità e delle misure correttive. art. 9, par. 4
- Su richiesta motivata dell'autorità nazionale competente fornire tutte le informazioni e la documentazione, in forma cartacea o elettronica, necessarie per dimostrare la conformità del prodotto e cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi che esso presenta, e identificare, per 10 anni, gli operatori economici che hanno fornito il prodotto e quelli ai quali lo si è fornito. Se si vende un drone con il proprio nome o marchio oppure se ne modifica uno già immesso sul mercato in modo tale da poter influire sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante; in Danimarca la Trafikstyrelsen può inoltre ordinare a un'interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti riferiti a un drone non conforme. art. 9, par. 5, art. 10 e art. 11; § 7, stk. 3
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità nazionale competente, in forma cartacea o elettronica e in una lingua facilmente comprensibile per l'autorità, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto e cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi che esso presenta. art. 9, par. 5
- Essere in grado di identificare, per 10 anni, presso le autorità di vigilanza del mercato gli operatori economici che hanno fornito il prodotto e quelli ai quali lo si è fornito. art. 11
- Se si immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poter influire sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante dell'articolo 6. art. 10

Operatore di UAS, compresi gli operatori di UAS di paesi terzi

- Impiegare soltanto aeromobili adatti alla categoria: nella categoria aperta l'UAS deve appartenere a una delle sette classi, essere costruito privatamente o soddisfare le condizioni transitorie dell'articolo 20, avere una massa massima al decollo inferiore a 25 kg, essere mantenuto a vista diretta ed entro 120 metri dal punto più vicino della superficie, essere mantenuto a distanza di sicurezza dalle persone e non sorvolare mai assembramenti di persone, e non trasportare merci pericolose né lasciar cadere materiali; gli aeromobili di classe C0 e C1 volano nella sottocategoria A1, quelli di classe C2 nella A2 e quelli delle classi C2, C3 e C4 nella A3. art. 4 e allegato, punti UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 e UAS.OPEN.040
- Per le operazioni che esulano dalla categoria aperta, ottenere un'autorizzazione operativa dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione sulla base di una valutazione del rischio con misure di attenuazione, oppure presentare una dichiarazione operativa se l'operazione è conforme a uno scenario standard dell'appendice 1, il che dal 1° gennaio 2026 significa STS-01 con un aeromobile di classe C5 o STS-02 con un aeromobile di classe C6; un certificato di operatore di UAS leggeri con i privilegi appropriati sostituisce entrambe.

art. 5, art. 23, parr. 2 e 4, e allegato, punti UAS.SPEC.020, UAS.STS-01.020 e UAS.STS-02.020

- Registrarsi come operatore di UAS nel sistema di registrazione dello Stato membro, caricare il numero di registrazione nel sistema di identificazione remota diretta di ogni aeromobile impiegato e verificare che il controllo di coerenza sia superato, e mantenere aggiornati i dati di geo-consapevolezza dell'aeromobile; in Danimarca la registrazione ha validità di tre anni e deve essere rinnovata.

art. 14 e allegato, punti UAS.OPEN.020, punto 5), e UAS.OPEN.040, punto 3); § 1, nr. 8 (§ 4 a)

- Se si è stabiliti o residenti in un paese terzo, oppure vi si ha la sede principale di attività, rispettare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per le operazioni nello spazio aereo del cielo unico europeo; l'autorità competente è quella del primo Stato membro in cui si intende operare, e un certificato di pilota remoto o di operatore di un paese terzo è valido solo se il paese terzo ne ha chiesto il riconoscimento, il certificato è valido in tale paese e la Commissione, previa consultazione dell'EASA, ha accertato un livello di sicurezza equivalente. art. 41
- Montare un modulo aggiuntivo di identificazione remota diretta della parte 6 su un aeromobile costruito privatamente usato nella categoria specifica sotto i 120 metri, installarlo come richiedono le istruzioni del fabbricante e caricare il proprio numero di registrazione dell'operatore; e, se si installa un kit di accessori di classe C5 su un UAS di classe C3, seguire esattamente le istruzioni del fabbricante del kit, installare ogni accessorio, lasciare intatto il software della classe C3 e conservare entrambe le dichiarazioni di conformità UE insieme all'aeromobile.

art. 40, par. 5, e allegato, parte 6, punto 5), e parte 16, punto 8); allegato, punto UAS.STS-01.020

Sanzioni

Il regolamento delegato (UE) 2019/945 non contiene un articolo proprio sulle sanzioni, perché è un atto delegato della Commissione adottato ai sensi degli articoli 58 e 61 del regolamento (UE) 2018/1139; l'obbligo di prevedere sanzioni si trova invece nel regolamento di base. L'articolo 131 del regolamento (UE) 2018/1139 impone agli Stati membri di stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni di tale regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla sua base, e di rendere tali sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. L'articolo 41 del regolamento (UE) 2019/1020 non aggiunge nulla, perché riguarda soltanto la normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato II di tale regolamento, e né il regolamento (UE) 2018/1139 né il presente regolamento figurano in tale elenco. Tutto il resto passa attraverso il capo sulla vigilanza del mercato e il diritto nazionale. Le autorità di vigilanza del mercato che hanno sufficienti motivi per ritenere che un prodotto presenti un rischio per la salute o la sicurezza o per altri interessi pubblici lo valutano rispetto a tutti i requisiti del capo II, impongono senza indugio all'operatore economico di adottare azioni correttive, di ritirare o richiamare il prodotto entro un termine proporzionato al rischio, informano l'organismo notificato e, se l'operatore non agisce, adottano misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione, ritirare o richiamare il prodotto, informandone la Commissione e gli altri Stati membri; una misura cui non si sia sollevata obiezione entro tre mesi è ritenuta giustificata e la procedura di salvaguardia dell'Unione risolve le controversie, e un prodotto conforme che presenta comunque un rischio può essere trattato allo stesso modo. La non conformità formale deve cessare in undici casi elencati: una marcatura CE apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 15 o 16, la mancanza della marcatura CE o del tipo, un numero dell'organismo notificato mancante o apposto in modo errato quando è stata applicata la parte 9, la mancanza dell'etichetta di identificazione di classe, la mancanza dell'indicazione della potenza sonora ove richiesta, la mancanza del numero di serie o un numero in formato errato, la mancanza del manuale o della nota informativa, una dichiarazione di conformità UE mancante, non redatta o redatta in modo errato, una documentazione tecnica mancante o incompleta, oppure la mancanza del nome, della denominazione commerciale, del marchio, dell'indirizzo del sito web o dell'indirizzo postale del fabbricante o dell'importatore; se la non conformità persiste, lo Stato membro limita o vieta la messa a disposizione oppure fa ritirare o richiamare il prodotto. Dal 16 luglio 2021 i poteri di vigilanza derivano dal regolamento (UE) 2019/1020, le cui autorità possono esigere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ispezionare e acquisire prodotti, imporre azioni correttive, vietare la messa a disposizione e far ritirare, richiamare o distruggere i prodotti. In Danimarca la Trafikstyrelsen vigila sui requisiti di prodotto ai sensi del decreto n. 1735 del 24 novembre 2020 e può esigere l'accesso, senza autorizzazione giudiziaria, a libri contabili, documenti, informazioni, locali commerciali, magazzini e mezzi di trasporto dell'impresa, prelevare gratuitamente qualsiasi prodotto a fini di prova, ordinare all'operatore di avvertire gli utilizzatori, di cessare la commercializzazione ingannevole, di porre rimedio alla non conformità, di sospendere le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere il prodotto, ordinare a un'interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti che lo riguardano, agire in luogo dell'operatore quando questi non può essere localizzato o indotto a conformarsi, e pubblicare le misure; è inflitta un'ammenda a chiunque rifiuti l'accesso, trattenga documenti, rifiuti di consegnare un prodotto, non ottemperare a un ordine o ometta di riferire sulle misure adottate, con responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del capitolo 5 del codice penale. Anche le violazioni del decreto danese sui droni che integra il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, compresi i requisiti in materia di assicurazione, competenza, distanza e zone, sono punite con un'ammenda.

art. 35, art. 36, art. 37, art. 38 e art. 39; art. 4, art. 14, art. 16, art. 39, par. 1, art. 41, allegato I, punto 70, e allegato II; da § 3 a § 12; ;

Lista di controllo

1. Decidere la categoria operativa cui è destinato il prodotto: la categoria aperta e le operazioni dichiarate nella categoria specifica lo collocano sotto il capo II e il regime di classi, mentre una dimensione caratteristica di 3 m o più sopra assembramenti di persone, il trasporto di persone o di merci pericolose che richiede un'elevata robustezza, oppure una decisione dell'autorità competente lo collocano sotto il regime di certificazione dell'articolo 40.
2. Scegliere la classe di destinazione e progettare in conformità a ogni punto della parte pertinente, verificando massa massima al decollo, velocità, limite di altezza, resistenza meccanica, comportamento in caso di perdita del collegamento, modalità a bassa velocità, protezione del collegamento, terminazione del volo e limiti del volume operativo rispetto alle parti da 1 a 5, 16 e 17.
3. Integrare le funzioni specifiche della classe: identificazione remota diretta con il controllo di integrità e l'insieme completo dei dati trasmessi, geo-consapevolezza con l'interfaccia per i dati delle zone e gli avvisi, l'avviso di batteria scarica, l'illuminazione notturna con almeno una luce verde lampeggiante e il numero di serie conforme alla norma ANSI/CTA-2063-A-2019.
4. Eseguire la prova di rumore della parte 13 per le classi C1, C2, C3, C5 e C6, mantenere le classi C1 e C2 a rotore (non ad ala fissa) entro i limiti della parte 15 e preparare l'indicazione della potenza sonora garantita della parte 14.
5. Scegliere il percorso di valutazione della conformità: il controllo interno della produzione della parte 7 soltanto per le classi C0, C4, C5 e C6 e per i moduli aggiuntivi di identificazione remota con copertura completa delle norme armonizzate; in caso contrario l'esame UE del tipo più la conformità al tipo della parte 8 oppure la garanzia della qualità totale della parte 9, preclusa ai giocattoli; ricorrere a un organismo notificato per le classi C1, C2 e C3.
6. Compilare la documentazione tecnica della parte 10 con le versioni di software e firmware, i disegni, l'elenco delle norme, i rapporti di prova e gli indirizzi di fabbricazione e di stoccaggio, e conservarla insieme alla dichiarazione per 10 anni.
7. Redigere la dichiarazione di conformità UE della parte 11 che identifica la classe e il livello di potenza sonora garantito, oppure una dichiarazione semplificata della parte 12 con l'indirizzo internet, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, come dichiarazione unica quando si applicano anche le norme su apparecchiature radio, compatibilità elettromagnetica, giocattoli o macchine.
8. Prima di immettere il prodotto sul mercato, apporre la marcatura CE, il numero dell'organismo notificato se è stata usata la parte 9, l'etichetta di identificazione di classe alta almeno 5 mm sull'aeromobile, su ogni accessorio di un kit C5 e sull'imballaggio, l'indicazione della potenza sonora, il tipo e il numero di serie e l'identificazione del fabbricante e dell'importatore con sito web e indirizzo postale.
9. Corredare il prodotto delle istruzioni del fabbricante e della nota informativa dell'EASA nella lingua stabilita dallo Stato membro, che riguardino la classe, i carichi utili, il comportamento in caso di perdita del collegamento, le procedure di caricamento del numero di registrazione e dei dati dello spazio aereo, il protocollo di trasmissione, la manutenzione, la risoluzione dei problemi e i rischi.
10. Predisporre il follow-up della conformità: un operatore economico stabilito nell'Unione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, la notifica all'autorità di vigilanza del mercato per le classi C5 e C6 e per i moduli aggiuntivi C5, la tracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni, le prove a campione e un registro dei reclami e dei richiami, una politica di aggiornamento software che preservi la conformità e un canale per le azioni correttive verso l'autorità nazionale, in Danimarca la Trafikstyrelsen.

Fonti

1. Regolamento delegato (UE) 2019/945 sui sistemi aeromobili senza equipaggio, testo consolidato del 24 giugno 2025 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R0945-20250624>
2. Regolamento delegato (UE) 2019/945 come pubblicato nella GU L 152 dell'11 giugno 2019 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R0945>
3. Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32019R0945 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32019R0945>
4. Regolamento delegato (UE) 2020/1058 che introduce le due nuove classi UAS C5 e C6 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1058>
5. Regolamento delegato (UE) 2022/851 che corregge la versione in lingua portoghese (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0851>
6. Regolamento delegato (UE) 2024/1108 sull'aeronavigabilità iniziale degli UAS certificati e che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/945 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1108>
7. Regolamento delegato (UE) 2025/1130 che corregge la versione in lingua olandese (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1130>
8. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 relativo alle norme e alle procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio, testo consolidato del 1° maggio 2025 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R0947-20250501>
9. Regolamento (UE) 2018/1139 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce l'EASA (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1139>
10. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
11. Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, che abroga la direttiva 2006/42/CE dal 20 gennaio 2027, testo consolidato del 27 luglio 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1230-20260727>
12. Rettifica del regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, GU L 169 del 4.7.2023, pag. 35 (EUR-Lex) — [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1230R\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1230R(01))
13. Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli, che abroga la direttiva 2009/48/CE dal 1° agosto 2030 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2509>
14. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2103 della Commissione sulla norma armonizzata EN 4709-002:2023 per l'identificazione remota diretta (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024D2103>
15. Pagina del settore dei droni civili (aeromobili senza equipaggio) (EASA) — <https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones>
16. Contesto del quadro normativo sui droni (EASA) — <https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones/drones-regulatory-framework-background>
17. Norme armonizzate per i sistemi aeromobili senza equipaggio (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/european-standards/harmonised-standards/unmanned-aircraft-systems_en
18. Bekendtgørelse nr. 1735 af 24. november 2020 om markedsovervågning af droneområdet (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1735>

- .9. Bekendtgørelse nr. 1649 af 12. december 2023 om supplerende bestemmelser til gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1649>
- !0. Bekendtgørelse nr. 527 af 20. maj 2025 om ændring af dronebekendtgørelsen (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/527>
- !1. Den åbne kategori: sottocategorie A1, A2 e A3 e contrassegni di classe (Trafikstyrelsen) — <https://www.trafikstyrelsen.dk/publikationsliste/luftfart-publikationer/2024/jan/den-aabne-kategori>
- !2. Hold øje med C-mærket: il cambiamento del contrassegno di classe del 1° gennaio 2024 (Trafikstyrelsen) — <https://www.trafikstyrelsen.dk/nyheder/2023/nov/nye-droneregler-kan-paavirke-black-friday-koeb>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/uas/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.